

Edizione di lunedì 8 ottobre 2018

RISCOSSIONE

Sospensione dei modelli F24: l'accertamento con adesione è a rischio

di Leonardo Pietrobon

IMPOSTE SUL REDDITO

Il costo degli immobili e terreni pervenuti per donazione

di Sandro Cerato

DICHIARAZIONI

La presentazione del modello 770 in caso di operazioni straordinarie

di Luca Mambrin

CONTENZIOSO

Niente sanzioni se vi è un'oggettiva incertezza della norma tributaria

di Francesco Rizzi

IVA

Plafond Iva a scelta dell'esportatore abituale

di EVOLUTION

RISCOSSIONE

Sospensione dei modelli F24: l'accertamento con adesione è a rischio

di Leonardo Pietrobon

L'[articolo 1, comma 990, L. 205/2017](#) ha introdotto un nuovo **strumento di contrasto all'utilizzo di crediti tributari "inesistenti"**. A partire dal **29 ottobre 2018**, l'Agenzia delle Entrate può disporre la **sospensione** del pagamento di **modelli F24** ove sono indicate delle **compensazioni d'imposta giudicate "rischiose"**.

Sotto il profilo oggettivo e procedurale l'Agenzia seleziona i crediti da "monitorare" utilizzando i criteri individuati con il **Provvedimento del 28.08.2018**, con il quale sono stati stabiliti i **parametri-filtro** per individuare tali crediti, ossia in base:

1. **tipologia del debito** pagato;
2. alla **tipologia del credito** compensato;
3. alla **coerenza** dei dati indicati nel modello F24;
4. ai **dati presenti nell'Anagrafe Tributaria** / resi disponibili da altri Enti pubblici, afferenti al soggetto indicato nel modello F24;
5. ad **analoghe compensazioni** effettuate in precedenza dal soggetto indicato nel mod. F24;
6. al **pagamento di debiti iscritti a ruolo** ex [articolo 31, comma 1, D.L. 78/2010](#).

Tralasciando ogni considerazione in merito all'estrema **genericità dell'elenco** proposta dall'Agenzia, ciò che si potrebbe creare è un **blocco diffuso dell'utilizzo del meccanismo della compensazione**, ex [articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), al fine di evitare il **rischio di un mancato pagamento di quanto dovuto**.

Tale considerazione assume ancora più importanza in almeno **due ipotesi**:

1. **nel caso di compensazione di debiti previdenziali**;
2. **nel caso di compensazione di debiti definiti in accertamento con adesione**, ai sensi degli [articoli 5, 6 e 12 D.Lgs. 218/1997](#).

Con riferimento al primo caso – pagamento dei **debiti previdenziali** mediante l'utilizzo in compensazione di crediti tributari – è evidente che un **eventuale "scarto"** del modello F24 da parte dell'Agenzia delle Entrate, **successivo alla scadenza** per il pagamento di quanto dovuto, comporta un **incremento considerevole del debito previdenziale** (ipotesi di omesso versamento), essendo **inapplicabile**, in tale ipotesi, l'istituto del **ravvedimento operoso**.

Ancora più delicata appare la seconda questione, ossia il possibile “matrimonio” tra l’istituto della definizione dell’**accertamento con adesione**, *ex articoli 5, 6 e 12 D.Lgs. 218/1998*, e il meccanismo di **compensazione dei debiti emergenti con i crediti tributari**.

Sul punto ricordiamo che l’**accertamento con adesione** si concretizza in un accordo stipulato con l’Agenzia delle Entrate prima che venga instaurato il contenzioso; in altri termini, consente di negoziare la pretesa tributaria e di **ottenere la riduzione delle sanzioni ad 1/3 del minimo**.

Secondo quanto stabilito dall’[articolo 9 D.Lgs. 218/1997](#), l’**accertamento con adesione si perfeziona** con il versamento delle somme pattuite o della prima rata **entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo**.

Con la [circolare 65/E/2001](#), l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, in caso di **mancato pagamento entro il termine di 20 giorni** dalla sottoscrizione dell’accordo degli importi indicati e salva l’ipotesi del **lieve ritardo, l’Ufficio è legittimato**:

- **alla notifica dell’avviso di accertamento** qualora l’atto di adesione sia stato stipulato su invito ex [articolo 5 D.Lgs. n. 218/1997](#), o l’istanza sia stata presentata dal contribuente nelle more della verifica;
- **al recupero delle somme**, a titolo provvisorio o definitivo, degli importi scaturenti dall’atto notificato, **con riferimento al quale il contribuente abbia già prodotto l’istanza**.

Proviamo a **coordinare** le due disposizioni normative sotto il profilo temporale:

- **l’articolo 9 D.Lgs. 218/1997 stabilisce che il perfezionamento dell’adesione** avviene con il pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione o in modo rateale **entro 20 giorni** dalla sottoscrizione dell’atto di adesione;
- **l’articolo 1, comma 990, L. 205/2017 stabilisce un termine di 30 giorni** a disposizione dell’Agenzia delle entrate **per accettare o scartare il modello F24** presentato.

Tali tempistiche non godono, in modo palese, di una perfetta **compatibilità**, ponendo il contribuente davanti a scelte tutt’altro che semplici, quali:

- procedere con il **pagamento delle somme risultanti dall’adesione**, senza ricorrere all’istituto della compensazione;
- o procedere con il pagamento delle somme risultanti dall’adesione **con il ricorso alla compensazione, assumendosi il rischio di mancato perfezionamento** dell’adesione nella tempistica normativamente indicata, nell’ipotesi di respingimento del modello F24.

Tale seconda e ultima ipotesi merita, quindi, delle opportune considerazioni di natura sostanziale, in quanto l’eventuale scarto da parte dell’Agenzia del **modello F24** presentato per il pagamento di quanto dovuto in adesione comporta:

1. il **mancato perfezionamento della procedura di accertamento con adesione**;
2. la **decadenza dai termini per proporre eventuale ricorso introduttivo** in ordine all'avviso di accertamento, nell'ipotesi in cui il respingimento del modello F24 si manifesti oltre il 150° successivo alla notifica dell'avviso di accertamento, seguito dalla procedura di accertamento con adesione (60 giorni + 90 giorni).

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRUST: CASI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Il costo degli immobili e terreni pervenuti per donazione

di Sandro Cerato

La **donazione di un fabbricato o di un terreno** comporta in capo al donatario differenti regole per la determinazione del costo di acquisto in caso di successiva vendita ai fini del calcolo della plusvalenza qualificabile tra i redditi diversi di cui all'[articolo 67 Tuir](#).

La disciplina dei **redditi diversi** immobiliari è contenuta nelle **lett. a) e b)** del citato [articolo 67 Tuir](#), secondo cui è necessario distinguere:

- le **plusvalenze rivenienti dalla cessione di immobili e terreni non edificabili**, la cui rilevanza reddituale sussiste solamente se tra il momento in cui il bene è stato acquisito e la successiva cessione sono intercorsi **meno di cinque anni**;
- le **plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria**, per le quali è prevista in ogni caso la **rilevanza reddituale** a prescindere dal periodo di possesso e dal titolo di acquisto.

È opportuno rammentare che ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, D.L. 223/2006](#), *“un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo”* (tale definizione opera anche ai fini dell'Imu/Ici, della Tasi, dell'Iva e dell'imposta di registro).

È altresì opportuno ricordare che per i **terreni non edificabili e per gli immobili pervenuti per successione**, anche se tra l'acquisto (successione) e la vendita sono intercorsi meno di cinque anni, la **plusvalenza non assume rilievo ai fini Irpef** (si presume che in tal caso non sussista alcun intento speculativo).

Una volta **verificata la sussistenza del presupposto reddituale**, è necessario determinare la plusvalenza soggetta a tassazione, ed a tal fine l'[articolo 68 Tuir](#) stabilisce, quale regole generale, che **il reddito diverso è quantificato in misura pari alla differenza tra prezzo di cessione e costo di acquisto**.

Mentre per la determinazione del primo dei due parametri non vi sono particolari difficoltà, per l'individuazione del **costo di acquisto** da contrapporre al prezzo di vendita il legislatore distingue in relazione al **titolo di provenienza**.

Mentre nel caso di **acquisto a titolo oneroso** è necessario fare riferimento al **costo sostenuto per l'acquisto** (rivalutato ai fini Istat nel caso di terreni edificabili), particolare attenzione deve

essere posta laddove il **bene provenga da una donazione**. In tal caso, infatti, mancando un costo di acquisto, il legislatore distingue in relazione alla **natura del bene donato**, ed in particolare prevedendo che:

- per gli **immobili la donazione è “trasparente”**, nel senso che il donatario subentra nel medesimo costo fiscale che il bene aveva in capo al donante ([articolo 68, comma 1, ultimo periodo, Tuir](#));
- per i **terreni edificabili** (di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. b, Tuir](#), diversi da quelli oggetto di lottizzazione di cui alla precedente a), che nel presente contributo non vengono presi in considerazione) si assume il **valore dichiarato nell'atto di donazione** (aumentato dei costi inerenti e dell'eventuale Invim).

Pertanto, a differenza di quanto accade per gli immobili, la **donazione di un terreno non è neutra ai fini della determinazione del costo**, poiché il donatario prende in carico il bene in base al valore dichiarato nel relativo **atto di donazione** (e quindi ai fini di tale imposta).

È importante osservare che nella [circolare 81/E/2002](#) è stato precisato che, nel caso in cui il **donante** (ma lo stesso principio è esteso in caso di **successione** avente ad oggetto un terreno edificabile) abbia **rivalutato i terreni** ai sensi dell'[articolo 7 L. 448/2001](#) (più volte riproposta nel corso degli anni), qualora il valore risultante dalla **perizia di stima** asseverata redatta dal professionista sia stato utilizzato dal donatario in sede di atto di donazione ai fini delle imposte ipotecarie e catastali, il medesimo valore, sempreché non rideterminato in sede di accertamento o liquidazione, **costituirà valore iniziale per il calcolo della plusvalenza** derivante dall'eventuale cessione eseguita dal donatario.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

La presentazione del modello 770 in caso di operazioni straordinarie

di Luca Mambrin

Al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di verificare la **correttezza degli adempimenti** effettuati dal **sostituto d'imposta** nel caso di **operazioni straordinarie** avvenute nel **corso del 2017 o nel 2018** (ma prima della scadenza per la presentazione del modello), nel gestire gli obblighi dichiarativi e le modalità di compilazione del modello 770/2018 è necessario **distinguere le situazioni** che determinano, nel corso del periodo d'imposta o entro i termini di presentazione della dichiarazione, **l'estinzione o meno del sostituto d'imposta**.

Operazioni straordinarie con estinzione del soggetto preesistente

Nell'ambito delle operazioni societarie che determinano **l'estinzione del sostituto** d'imposta dobbiamo poi distinguere quelle operazioni che **non prevedono la prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto** e quelle che invece **la prevedono**.

Nell'ipotesi di **non prosecuzione** dell'attività da parte di altro soggetto (ad esempio nel caso di *liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa*) il modello 770 deve essere presentato **dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto**, relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato.

In particolare nel frontespizio del modello:

- nel riquadro “*dati relativi al sostituto*” e nei quadri che compongono la dichiarazione vanno indicati i **dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale**;
- nel riquadro “*dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione*” vanno indicati i **dati** del liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione.

Nell'ipotesi di **prosecuzione dell'attività da parte di altro soggetto** (ad esempio nel caso di *fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche*) chi **succede** nei precedenti rapporti è tenuto a **presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta** che **deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato**.

Nel caso quindi di operazione straordinaria che determina l'estinzione del sostituto di imposta e la prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto, che si sia verificata **nel corso del 2017 o nel 2018** ma prima della presentazione del modello, il **dichiarante** deve procedere alla compilazione:

- dei **singoli quadri del modello 770/2018** (quadri ST, SV, SF, SG...) dove esporre **distintamente** le situazioni riferibili allo stesso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2017 e la data, nel corso dell'anno 2017, di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento, a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni;
- del **quadro SX**, che invece è **unico** e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti.

Ad esempio il soggetto A, avendo **incorporato** il soggetto B il **28 febbraio 2018**, sarà tenuto a presentare per l'anno 2017 **una sola dichiarazione modello 770/2018** contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.

Relativamente alla compilazione dei quadri dei **soggetti estinti** sarà necessario riportare, nello spazio contraddistinto dalla dicitura “*Codice fiscale*”, il **codice fiscale del dichiarante**, mentre nel rigo “*Codice fiscale del sostituto d'imposta*” il codice **fiscale del soggetto estinto**; dove previsto, poi, dovrà essere indicato a **colonna 3 “Eventi eccezionali”** l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella “Eventi eccezionali” posta nel frontespizio del modello 770.

Nel caso in cui **più soggetti succedano nei precedenti rapporti facenti capo al sostituto d'imposta estinto**, come nel caso di scissione totale, ciascuno di essi è **obbligato in saldo alla trasmissione**, tramite modello 770 dei quadri ST, SV, SX, SF, SG, SH e SY, che però dovranno essere integralmente inviati soltanto da uno dei soggetti coobbligati per evitare duplicazione di dati.

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto

In presenza di operazioni straordinarie che **non comportano l'estinzione dei soggetti preesistenti** (ad esempio nel caso di *trasformazioni, scissioni parziali, cessione o conferimento d'azienda* nonché in caso di *imprenditore individuale di cessione e conferimento di ramo d'azienda, affitto o costituzione di usufrutto sul medesimo*, ecc.) gli **obblighi dichiarativi sono a carico di tutti i soggetti che intervengono nelle operazioni**.

Sia il **sostituto cedente** che il **sostituto subentrante** dovranno pertanto redigere il proprio **modello 770** per la parte di propria competenza e quindi inviare autonomamente i prospetti ST, SV, SY e SX in base a quanto operato e versato nel periodo d'imposta secondo le regole generali, poiché tali operazioni non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi

adempimenti in qualità di **sostituto d'imposta**.

Master di specializzazione

LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Niente sanzioni se vi è un'oggettiva incertezza della norma tributaria

di Francesco Rizzi

La **Cassazione** ha di recente ribadito, confermando alcuni suoi **precedenti** orientamenti, cosa debba intendersi per **“incertezza normativa oggettiva tributaria”** e quali possano essere i **fatti indicatori** di tale fattispecie ai fini della **disapplicazione** delle **sanzioni non penali**.

Di fatti, con la [sentenza n. 18405 del 12.07.2018](#), i giudici di vertice hanno **disapplicato** le **sanzioni** irrogate dall’Ufficio al contribuente a motivo della riconosciuta **“obiettiva incertezza”** nell’applicazione della norma tributaria ed **elencato**, sebbene a titolo **esemplificativo** e non esaustivo, una serie di **circostanze** che possono ritenersi **indice** di **obiettiva incertezza** della norma.

Nello specifico, nel **caso** esaminato dalla Suprema Corte, la **norma** oggetto di **diversa lettura** da parte dell’Amministrazione Finanziaria e del contribuente era l’[articolo 60 Tuir \(ratione temporis](#) vigente) relativo alla **valutazione** delle **rimanenze finali** di opere, forniture e servizi di durata ultra annuale.

In particolare, l’Ufficio riteneva nel caso di specie che le **rimanenze** avrebbero dovuto valutarsi in base ai corrispettivi **“liquidati”** rientrando la fattispecie concreta nella **casistica** normata dall’[articolo 60, comma 2, ultima parte, Tuir](#); il contribuente, invece, reputava che le **rimanenze** avrebbero dovuto valutarsi in base ai corrispettivi **“pattuiti”** (sostenendo che gli importi **incassati** avrebbero dovuto considerarsi dei meri **conti** e **non** alla stregua di corrispettivi **liquidati** in **corrispondenza** di specifici **stati di avanzamento dei lavori**) ritenendo che la **casistica** di riferimento fosse quella normata dall’[articolo 60, comma 2, prima parte, Tuir](#).

Il contribuente **domandava** in via **subordinata** anche la **disapplicazione** delle **sanzioni** per **incertezza** del dato normativo e contestava che, sul punto, la Commissione Regionale **non** avesse fornito una sufficiente **motivazione** ed avesse **violato** la legge.

In tale fattispecie, la **Corte** ha ravvisato un caso di **obiettiva** incertezza della norma tributaria in quanto:

- la norma ([articolo 60 Tuir](#)) **non** era chiara nella sua **esposizione**, **non** consentendo di giungere alla **distinzione** basata su dati obiettivi dei **pagamenti** effettuati in corrispondenza di specifici **stati di avanzamento dei lavori** e di quelli effettuati a titolo di **conto**;

- sul punto sussistevano **incertezze** sia nella **prassi** dell'Amministrazione Finanziaria (circolari e note) che in **dottrina**.

Conseguentemente, in **applicazione** del disposto dell'[articolo 8 D.Lgs. 546/1992](#) e dell'[articolo 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997](#), i giudici, decidendo nel merito, hanno **disapplicato** le **sanzioni** irrogate dall'Ufficio e hanno ribadito il **principio di diritto** secondo cui, in sintesi, “per **“incertezza normativa oggettiva tributaria”** deve intendersi la situazione giuridica **oggettiva** che si crea nella **normazione** ... e che è **caratterizzata dall'impossibilità**, esistente **in sé** ed **accertata** dal giudice, d'individuare con **sicurezza** ed **univocamente**, al **termine** di un procedimento **interpretativo** metodicamente corretto, la **norma** giuridica sotto la quale effettuare la **sussunzione** di un caso di specie (ovvero effettuare, ad opera del **giudice**, la **riconduzione** di una determinata fattispecie nella **casistica** prevista da una **norma** di legge) ... ; l'**incertezza normativa oggettiva** **non ha il suo fondamento nell'ignoranza giustificata, ma nell'impossibilità** ... di pervenire comunque allo stato di **conoscenza sicura** della norma giuridica tributaria”.

Con l'occasione i giudici di legittimità hanno anche indicato, a titolo **esemplificativo** e non esaustivo, i seguenti **fatti** che possono ritenersi **indicatori** di una situazione di **incertezza normativa oggettiva**:

- **difficoltà d'individuazione** delle disposizioni normative, dovuta magari al **difetto** di **esplicite** previsioni di legge;
- **difficoltà di confezione** della formula dichiarativa nella **norma** giuridica;
- **difficoltà** di determinazione del **significato** della formula dichiarativa individuata;
- **mancanza di informazioni** amministrative o loro **contraddittorietà**;
- **mancanza di prassi** amministrativa o esistenza di prassi **contrastanti**;
- **assenza** di precedenti **giurisprudenziali** o esistenza di orientamenti **contrastanti**, magari accompagnati dalla **sollecitazione**, da parte dei giudici, di un intervento chiarificatore della **Corte Costituzionale**;
- **contrasto** tra **prassi** amministrativa e **orientamento** giurisprudenziale;
- **contrasto** tra **opinioni dottrinali**;
- adozione di norme di **interpretazione autentica** o meramente **esplicative** di norme implicite **preesistenti**.

In conclusione, come efficacemente espresso in sentenza, “*costituisce, quindi, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ossia l'insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso la sua interpretazione*”.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Plafond Iva a scelta dell'esportatore abituale

di **EVOLUTION**

Gli esportatori abituali sono soggetti che svolgono in maniera significativa un'attività rivolta verso operatori esteri e, in conseguenza, si trovano fisiologicamente a “soffrire” uno sbilanciamento finanziario. Per evitare tali conseguenze possono avvalersi del plafond.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo tratta dell'ambito oggettivo della disciplina alla luce dei recenti chiarimenti di Assonime.

Il **plafond** è utilizzabile per effettuare **qualsiasi acquisto di beni e servizi e per le importazioni di qualsivoglia bene**. L'unica esclusione è prevista in relazione ai **fabbricati** ed alle **aree edificabili**.

Sul punto, l'Agenzia delle Entrate (**C.M. 145/1998**) aveva precisato che l'esclusione riguarda anche modalità alternative di acquisizione dei predetti beni, ma che realizzano un **effetto equivalente** rispetto all'acquisto diretto.

Pertanto, secondo l'Amministrazione finanziaria l'esclusione vale anche in relazione ai contratti di **appalto** per la costruzione di un fabbricato o ai *leasing*.

Tuttavia, con la [sentenza n. 23329 del 15 ottobre 2013](#), la Corte di Cassazione ha affermato che l'esecuzione di un contratto di *leasing* che prevede una clausola di trasferimento della proprietà non vincolante per entrambe le parti implica l'effettuazione di **prestazioni di servizi** e non di una cessione di beni e, quindi, che è possibile utilizzare il **plafond** per non assoggettare a imposta i canoni di locazione finanziaria.

Ciò detto, con la **circolare n. 20/2018 Assonime** ha reso noto il pensiero dell'Agenzia delle Entrate circa la **possibilità** (trattasi di una risposta a un interpello presentato dalla stessa Assonime), nei casi in cui l'esportatore abituale ha **invia**to regolare dichiarazione d'intento al

fornitore riferita – nella maggior parte dei casi – ad un numero indeterminato di operazioni (fino a concorrenza dell'importo ivi indicato), **per il fornitore**, per tutte le operazioni poste in essere da un certo momento in avanti, o limitatamente ad alcune di esse, di **emettere fattura con Iva**, con il **consenso del cliente** (acquisito preventivamente o, per ipotesi, anche successivamente).

Secondo l'Agenzia l'acquisto in **sospensione** dell'imposta costituisce una **facoltà** e non un obbligo da parte del contribuente, trattandosi di un beneficio a suo favore. Difatti, la non applicazione dell'Iva è determinata unicamente da una **normativa di favore** nei confronti di soggetti che **possono decidere di avvalersene o no**.

*“Pertanto, se il cliente – esportatore abituale – **comunica** al fornitore di **non volersi più avvalere della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'imposta**, il fornitore **emette legittimamente fatture con addebito di Iva**. Parimenti, il cliente può anche **manifestare la volontà di non volersi avvalere di tale facoltà per alcune operazioni e non per altre, senza revocare del tutto la dichiarazione d'intento presentata**. E tale volontà può essere resa nota non necessariamente mediante una manifestazione espressa, ma anche attraverso **comportamenti concludenti**”.*

Sia il comportamento del fornitore – che ha emesso fattura con Iva – che quello del cliente, che ha detratto l'imposta, sono **legittimi** e, quindi, non integrano gli estremi di una violazione sanzionabile.



The banner features the Euroconference logo with the word 'EVOLUTION' above it. The background is a network of lines and dots. Text on the right side reads: 'Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi, calde come il tuo primo caffè. Aggiornamenti, approfondimenti e operatività, in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.' A small vertical text on the right edge says 'Dedicated to you, dedicated to Iva'. At the bottom, a dark bar contains the text 'richiedi la prova gratuita per 15 giorni >'.